Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297

Edizione in lingua italiana

60° anno

8 settembre 2017

Comunicazioni e informazioni

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 297/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8566 — Moog Singapore/SIAEC/JV) [1] 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 297/02 Tassi di cambio dell'euro 2

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 297/03 Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 3

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 297/04 Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.8625 — DENSO/Fujitsu Ten) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 8

ALTRI ATTI

Commissione europea

2017/C 297/05 Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 10

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8566 — Moog Singapore/SIAEC/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 297/01)

Il 16 agosto 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [1]. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8566. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

7 settembre 2017

(2017/C 297/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1971	CAD	dollari canadesi	1,4587
JPY	yen giapponesi	130,34	HKD	dollari di Hong Kong	9,3553
DKK	corone danesi	7,4392	NZD	dollari neozelandesi	1,6616
GBP	sterline inglesi	0,91403	SGD	dollari di Singapore	1,6091
SEK	corone svedesi	9,5263	KRW	won sudcoreani	1 350,87
CHF	franchi svizzeri	1,1412	ZAR	rand sudafricani	15,3363
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,7698
NOK	corone norvegesi	9,2938	HRK	kuna croata	7,4324
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 922,83
CZK	corone ceche	26,113	MYR	ringgit malese	5,0392
HUF	fiorini ungheresi	305,69	PHP	peso filippino	60,774
PLN	zloty polacchi	4,2433	RUB	rublo russo	68,2670
RON	leu rumeni	4,5980	THB	baht thailandese	39,582
TRY	lire turche	4,0893	BRL	real brasiliano	3,7098
AUD	dollari australiani	1,4926	MXN	peso messicano	21,2308
			INR	rupia indiana	76,6325

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ([1])

(2017/C 297/03)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

FRANCIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 94 del 25.3.2017.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

   Permessi di soggiorno francesi

   — Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

     (Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

   — Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité maximale de 4 ans

     (Permesso pluriennale di soggiorno, con un periodo di validità massimo di 4 anni)

   — Carte de séjour portant la mention «retraité»

     (Permesso di soggiorno recante la menzione «pensionato»)

   — Carte de résident

     (Carta di soggiorno)

   — Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE»

     (Carta di soggiorno recante la menzione «soggiornante di lungo periodo CE»)

   — Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

     (Carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Andorra)

   — Certificat de résidence d'Algérien

     (Certificato di residenza per cittadini algerini)

   — Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses

     (Permesso di soggiorno rilasciato a familiari (che possono essere anche cittadini di paesi terzi) di cittadini dell'UE e di cittadini SEE/svizzeri)

   — Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

     (Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

   NB: dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012.

([1]) Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19]):

— Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

— Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

— Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

— Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco)

2. Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio

— Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d'un visa D de long séjour d'une durée de validité comprise entre 4 et 12 moins, périmé (à l'exclusion du visa D comportant la mention «Dispense temporaire de carte de séjour»)

(Ricevute del rinnovo della domanda di titolo di soggiorno, corredate del titolo di soggiorno scaduto o di un visto per soggiorno di lunga durata di tipo D, con un periodo di validità compreso fra i 4 e i 12 mesi, scaduto (ad esclusione del visto D comportante la menzione «Esonero temporaneo dalla carta di soggiorno»)

— Documenti rilasciati agli stranieri minorenni:

— Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM)

(Documento di circolazione per stranieri minori)

— Titre d'identité républicain (TIR)

(Documento d'identità della Repubblica francese)

— Permessi di soggiorno speciali

— Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «volontariato associativo»)

— Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d'emploi»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «studente in cerca di lavoro»)

— Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d'un mineur étranger malade»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «genitore che accompagna un minore straniero malato»)

— Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique

(Autorizzazione temporanea di soggiorno priva di menzione specifica)

Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:

— «*CMD/A*»: délivré au chef d'une mission diplomatique

(«*CMD/A*»: rilasciato al responsabile di una rappresentanza diplomatica)

— «*CMD/M*»: délivré au chef de mission d'une organisation internationale

(«*CMD/M*»: rilasciato al responsabile della rappresentanza di un'organizzazione internazionale)

— «*CMD/D*»: délivré au chef d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*CMD/D*»: rilasciato al responsabile di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

— «*CD/A*»: délivré aux agents du corps diplomatique

(«*CD/A*»: rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

— «*CD/M*»: délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(«*CD/M*»: rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

— «*CD/D*»: délivré aux assimilés membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*CD/D*»: rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

— «*CC/C*»: délivré aux fonctionnaires consulaires

(«*CC/C*»: rilasciato ai funzionari consolari)

— «*AT/A*»: délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(«*AT/A*»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

— «*AT/C*»: délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(«*AT/C*»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

— «*AT/M*»: délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(«*AT/M*»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

— «*AT/D*»: délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*AT/D*»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

— «*SE/A*»: délivré au personnel de service d'une ambassade

(«*SE/A*»: rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

— «*SE/C*»: délivré au personnel de service d'un consulat

(«*SE/C*»: rilasciato al personale di servizio dei consolati)

— «*SE/M*»: délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(«*SE/M*»: rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

— «*SE/D*»: délivré au personnel de service d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*SE/D*»: rilasciato al personale di servizio delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

— «*PP/A*»: délivré au personnel privé d'un diplomate

(«*PP/A*»: rilasciato al personale privato dei diplomatici)

— «*PP/C*»: délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(«*PP/C*»: rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

— «*PP/M*»: délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(«*PP/M*»: rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

— «*PP/D*»: délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*PP/D*»: rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

— «*EM/A*»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(«*EM/A*»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso le ambasciate)

— «*EM/C*»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(«*EM/C*»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso i consolati)

— «*EM/M*»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d'une organisation internationale

(«*EM/M*»: rilasciato agli inviati in missione temporanea presso le organizzazioni internazionali)

— «*EM/D*»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(«*EM/D*»: rilasciato agli inviati in missione temporanea in una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

— «*FI/M*»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

(«*FI/M*»: rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali)

NB 1: Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati.

NB 2: Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le *attestations de fonctions* («attestati di funzione»: «*CMR*», «*CR*», «*AR*», «*SR*» e «*FR*») rilasciate dai ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all'estero («*EF/M*»).».

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso: M.8625 — DENSO/Fujitsu Ten)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 297/04)

1. In data 30 agosto 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— DENSO Corporation (Giappone),

— Fujitsu Ten Limited (Giappone), appartenente al gruppo Fujitsu Limited.

DENSO Corporation acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Fujitsu Ten Limited.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— DENSO Corporation: rifornisce le case automobilistiche di tecnologie avanzate, sistemi e componenti automobilistici;

— Fujitsu Ten Limited: rifornisce le case automobilistiche di tecnologie avanzate, sistemi e componenti automobilistici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8625 — DENSO/Fujitsu Ten

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 297/05)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 ([1]).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2])

«IDIAZABAL»

N. UE PDO-ES-0082-AM03 – 9.5.2017

DOP (X) IGP ( ) STG ( )

1. **Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Idiazabal» (Organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Idiazabal»)
Granja Modelo de Arkaute, s/n
01192 Arkaute - Álava
ESPAÑA

Tel. +34 9452899710
Fax tel. +34 945121386
Indirizzo e-mail: info@idiazabalgazta.eus

Il *Consejo Regulador* è ufficialmente riconosciuto come organismo di gestione della DOP «Idiazabal» conformemente alla prima disposizione addizionale della legge n. 6/2015, del 12 maggio 2015, relativa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la Comunità autonoma, e una delle sue funzioni specifiche è quella di proporre modifiche al disciplinare.

2. **Stato membro o paese terzo**

Spagna

3. **Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

— ☐ Descrizione del prodotto

— ☐ Prova dell'origine

— ☐ Metodo di ottenimento

— ☐ Legame

— ☒ Etichettatura

— ☐ Altro [da precisare]

4. **Tipo di modifica**

— ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

([1]) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
([2]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

— ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

— ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

— ☐ Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. **Modifica (modifiche)**

Si introduce la possibilità di aggiungere la dicitura *«baserrikoa - de caserío» («di fattoria»)* sull'etichetta dei formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento, ossia latte proveniente dalla stessa azienda che produce il formaggio.

Alla voce «Etichettatura» del documento unico è aggiunto il seguente testo:

«Per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento può essere aggiunta la dicitura "*baserrikoa - de caserío*" al logo della denominazione di origine protetta "Idiazabal".»

Analogamente, alla voce «Etichettatura» del disciplinare è aggiunto il seguente testo:

«Per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento conformemente a quanto previsto nel Manuale d'uso e gestione degli elementi di identificazione e dell'etichettatura, può essere aggiunta la dicitura "*baserrikoa - de caserío*" al logo della denominazione di origine protetta "Idiazabal" nel formato, nella posizione e nelle dimensioni stabilite dall'organismo di gestione.»

Motivazione della modifica

Introduzione e contesto

La produzione dei formaggi tutelati dalla denominazione di origine protetta (nel prosieguo «DOP») «Idiazabal» trova origine nell'attività della pastorizia, che è stata storicamente e ininterrottamente svolta nella zona geografica protetta della DOP e che continua a essere praticata oggigiorno. In tale contesto, l'orografia delle zone di produzione che caratterizza i rilievi montuosi delle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra ha favorito l'emergere, nei rispettivi nuclei abitativi, con innegabile protagonismo del *caserío* (fattoria basca), costruzione che al tempo stesso costituisce l'habitat agricolo e zootecnico e l'azienda agricola operante in detti settori.

Tradizionalmente molti pastori producono il formaggio DOP «Idiazabal» dal latte ottenuto nella propria azienda zootecnica o fattoria. In altri casi, tuttavia, come avviene nella catena di lavorazione della maggior parte dei formaggi in commercio, il latte è trasferito in un luogo di trasformazione diverso dalla fattoria in cui è stato prodotto: il caseificio. In entrambi i casi, l'intero processo di lavorazione rispetta i requisiti stabiliti dal disciplinare della DOP, contraddistinto dall'utilizzo di latte crudo, senza trattamento termico che elimina o attenua le note sensoriali del prodotto, nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riconoscendo tale realtà, l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento della DOP, approvato con decreto del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione del 30 novembre 1993, prevede che sull'etichetta dei formaggi prodotti dal pastore stesso sia possibile «*utilizzare l'indicazione "Artzaigazta o queso de pastor" ("formaggio del pastore"), qualora il formaggio sia stato prodotto con latte crudo proveniente dalla propria azienda*». Poiché il suddetto regolamento sarà sostituito dallo statuto dell'ente di diritto pubblico di cui alla prima disposizione addizionale della legge n. 6/2015, del 12 maggio 2015, relativa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la Comunità autonoma, risulta opportuno e pertinente inserire un'indicazione analoga --quale *«baserrikoa - de caserío»* -- alla voce «Etichettatura» del disciplinare della DOP.

Tale aggiunta, inoltre, migliorerà i livelli di certezza del diritto in materia di etichettatura del formaggio tutelato dalla DOP «Idiazabal» e permetterà di regolamentare meglio la materia, poiché dal punto di vista tecnico e giuridico è più opportuno che le disposizioni relative all'etichettatura (in particolare le indicazioni facoltative) figurino nel disciplinare.

Carattere facoltativo della dicitura prevista nella modifica richiesta

La modifica che è stata richiesta interessa esclusivamente l'etichettatura dei formaggi tutelati dalla DOP «Idiazabal». Tuttavia, nemmeno in materia di etichettatura la modifica proposta comporta obblighi per gli operatori né prevede restrizioni rispetto a quanto già stabilito nel disciplinare in vigore.

La modifica del disciplinare proposta fornisce all'operatore interessato la possibilità di offrire ai consumatori informazioni aggiuntive veritiere sul suo formaggio tutelato dalla DOP «Idiazabal». In particolare, aggiungendo la dicitura *«baserrikoa - de caserío»* sull'etichetta, si comunica al consumatore che il formaggio in questione è stato ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di latte proveniente dalla stessa azienda zootecnica del produttore.

Va pertanto osservato che la modifica proposta non stabilisce nemmeno categorie differenti all'interno della produzione protetta dalla DOP. Offre semplicemente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive che, del resto, sono perfettamente verificabili tramite il sistema di tracciabilità della DOP. Di conseguenza, la dicitura *«baserrikoa - de caserío»* è soltanto un'indicazione facoltativa che non comporta obblighi per alcun operatore. L'utilizzo di tale dicitura è facoltativo anche per quegli operatori che producono o commercializzano formaggi che soddisfano le condizioni previste per farne uso.

Radicamento e diffusione della produzione «de caserío»

Infine, è altresì opportuno fare riferimento al volume di produzione tutelata dalla DOP che attualmente soddisfa le condizioni che le permetterebbero di essere commercializzata con la dicitura *«baserrikoa - de caserío»* sull'etichetta.

A tale proposito occorre segnalare che la maggior parte degli operatori registrati presso l'organismo di controllo della DOP «Idiazabal» produce il formaggio tutelato con latte proveniente dalla propria azienda, ossia nel rispetto delle condizioni previste per fare uso della dicitura *«baserrikoa - de caserío»*. Inoltre, per quanto riguarda il volume di produzione totale, circa la metà della produzione certificata come DOP «Idiazabal» è costituita da formaggio che è stato ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di latte proveniente dalla stessa azienda zootecnica del produttore.

D'altra parte, gli operatori che producono formaggio con latte della propria azienda hanno un'identità collettiva riconosciuta e rinomata presso la popolazione della zona geografica protetta. Al riguardo si deve tenere conto di varie circostanze quali, per esempio, il radicamento nella zona dei mercati locali in cui si stabilisce un contatto diretto fra consumatori e produttori-rivenditori, la promozione da parte delle autorità pubbliche e il tessuto imprenditoriale della «figura del pastore» o l'attrattiva del prodotto artigianale collegata al boom della gastronomia *gourmet*.

Carattere minore della modifica e non incidenza sul prodotto tutelato dalla DOP

La modifica del disciplinare richiesta interessa esclusivamente l'etichettatura del prodotto tutelato, non il prodotto in sé. Di fatto, la modifica richiesta non apporta cambiamenti ad alcuna delle caratteristiche del prodotto tutelato, ad alcuna delle fasi del suo processo di lavorazione e nemmeno alla zona geografica di produzione o trasformazione o al suo controllo e tracciabilità.

La modifica richiesta non comporta inoltre cambiamenti neanche per quanto riguarda la denominazione della DOP né altera il legame del prodotto con la zona designata, oltre a non imporre alcuna restrizione alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

In definitiva, la modifica richiesta è minore ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la stessa rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, di tale disposizione.

6. **Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)**

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegoconmodificacionmenoretiquet22022017_tcm7-449827.pdf

DOCUMENTO UNICO

«IDIAZABAL»

N. UE PDO-ES-0082-AM03 – 9.5.2017

DOP (X) IGP ( )

1. **Denominazione**

«Idiazabal»

2. **Stato membro o paese terzo**

Spagna

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.3. Formaggi

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

L'«Idiazabal» è un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze *Latxa* e *Carranzana*, ottenuto da una pasta pressata non cotta, con una stagionatura minima di 60 giorni e che può essere affumicato. Il suo peso minimo è di 1 kg ± 10 %, l'altezza è compresa tra 8 e 12 cm ± 0,5 cm, il diametro è compreso tra 10 e 30 cm.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

Il formaggio ha forma cilindrica, crosta dura, liscia, di colore giallo chiaro o marrone scuro, nel caso dei formaggi affumicati. Il taglio (colore e presenza di occhiature sulla pasta) è omogeneo, di un colore che va dall'avorio al giallo paglierino, con rare occhiature di forma irregolare e piccole dimensioni. La consistenza è leggermente elastica e compatta, con qualche granulosità. Il profilo olfattivo e gustativo è caratterizzato da un odore penetrante, che ricorda il latte di pecora e la cagliata, e da gusto equilibrato e aroma intenso, con lievi note piccanti, acide o di fumo, a seconda dei casi. L'aroma pronunciato persiste a lungo in bocca dopo deglutizione.

Il tenore di materia grassa non deve essere inferiore al 45 % sulla sostanza secca; il tenore totale di proteine è di almeno 25 % sull'estratto secco e quest'ultimo deve rappresentare almeno il 55 %. Il pH del prodotto è compreso tra 4,9 e 5,5.

3.3. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Alimenti per animali: il pascolo quasi permanente è il metodo abituale di allevamento delle razze ovine *Latxa* e *Carranzana* e in genere le greggi effettuano trasferimenti periodici tra le zone basse delle vallate e quelle alte di montagna a seconda delle stagioni. Poiché gli animali vivono quasi tutto l'anno a contatto con la natura, l'alimentazione è composta in prevalenza dalla vegetazione spontanea dei boschi o della mezza montagna in inverno e dei pascoli di altura in montagna d'estate e viene integrata da razioni da ovile qualora il pascolo diventi difficile o lo richiedano le condizioni fisiologiche dell'animale (lattazione).

Materie prime: latte crudo di pecore delle razze *Latxa* e *Carranzana* provenienti dalla zona geografica delimitata.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono avvenire nella zona geografica delimitata, motivo per cui tutte le fasi della produzione sono effettuate all'interno della zona.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Il formaggio «Idiazabal» può essere venduto in forma intera o in porzioni.

Il condizionamento del formaggio «Idiazabal» o delle porzioni, secondo i casi, è sempre effettuato dopo la stagionatura minima di 60 giorni.

Il taglio del formaggio, tranne nel caso della vendita al dettaglio, e il condizionamento, a seconda dei casi, devono avvenire all'interno della zona geografica delimitata per due ragioni.

Innanzitutto, quando si taglia il formaggio almeno due lati delle porzioni si ritrovano prive di crosta protettiva. Pertanto, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche del formaggio «Idiazabal» quando è presentato in porzioni, è necessario che l'intervallo di tempo tra il taglio e il condizionamento delle risultanti porzioni sia breve.

In secondo luogo, il taglio può anche avere l'effetto di far scomparire o rendere poco visibili i segni che identificano l'autenticità e l'origine del prodotto. Pertanto, per non compromettere l'autenticità del prodotto in porzioni, è necessario affettarlo e condizionarlo nel luogo di origine.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

I formaggi «Idiazabal» presentano obbligatoriamente i segni di identificazione seguenti:

— una placca di caseina recante un numero di serie da apporre durante la fase di messa in forma o di pressatura del formaggio e che è rilasciata dall'organismo di gestione;

— le etichette commerciali da utilizzare per la commercializzazione dei formaggi sul mercato devono recare la denominazione e il logo della denominazione di origine protetta;

per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento può essere aggiunta la dicitura «*baserrikoa - de caserío*» al logo della denominazione di origine protetta «Idiazabal»;

— l'etichettatura dei formaggi, interi o in porzioni, è effettuata originariamente nel caseificio registrato che ha fabbricato e provveduto alla stagionatura del formaggio, conformemente alla normativa nazionale;

— I formaggi devono essere muniti di una controetichetta, recante un numero di serie individuale e un codice corrispondente alle dimensioni e al formato del formaggio da esso certificato. Tale controetichetta reca la menzione «Idiazabal» e il logo della denominazione di origine. Le controetichette sono rilasciate e controllate dall'organismo di gestione e sono disponibili senza discriminazioni per tutti gli operatori che ne facciano richiesta e rispettino il disciplinare.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica comprende le aree naturali di diffusione delle razze ovine *Latxa* e *Carranzana* nelle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra, ad eccezione dei comuni appartenenti alla valle del Roncal. La zona è situata nella parte settentrionale della penisola iberica, tra 43° 27′ e 41° 54′ di latitudine nord e tra 1° 05′ e 3° 37′ di longitudine ovest rispetto al meridiano di Greenwich.

5. **Legame con la zona geografica**

Specificità della zona geografica

Esistono testimonianze che attestano l'esercizio della pastorizia nella zona con le razze *Latxa* e *Carranzana* fin dal 2200 a.C. L'adattamento di tali razze a questa zona per un periodo così lungo fa sì che le caratteristiche specifiche della zona geografica siano indispensabili affinché tali razze si sviluppino adeguatamente e siano correttamente allevate. La zona di produzione è un territorio montano caratterizzato da un'orografia quanto mai frastagliata e irregolare che rende difficili le comunicazioni e ha contribuito alla sopravvivenza di sistemi di pastorizia in numerose valli e montagne. I suoli sono ricchi di basi e di sostanze nutritive; l'azione di lisciviazione è attenuata dalla natura della roccia e talvolta dai carbonati presenti nella sua parte esterna: questi suoli costituiscono ottimi terreni erbosi. Le caratteristiche topografiche della zona determinano un clima misto che va dal clima atlantico al clima mediterraneo, con fronti di transizione derivanti dall'effetto di barriera costituito dalle catene montuose. La rete idrografica è vasta e fitta, a causa degli innumerevoli rilievi e dell'abbondanza delle precipitazioni. Si distinguono due versanti: quello cantabrico, che raccoglie le acque della Biscaglia e di Guipúzcoa e delle valli settentrionali di Álava e della Navarra e il versante mediterraneo, che comprende la regione di Álava, la Navarra centrale e La Ribera. Per quanto riguarda la flora, la zona conta numerose zone erbose naturali e pascoli. Le condizioni climatiche e pedologiche propizie hanno permesso lo sviluppo di popolazioni di piante igrofite e subigrofite, tipiche del clima oceanico dei Paesi Baschi e della Navarra settentrionale.

Specificità del prodotto

Il formaggio «Idiazabal» presenta caratteristiche sensoriali assai peculiari che si differenziano da quelle di altri formaggi. Si possono rilevare nella ricchezza delle note olfattive e gustative del prodotto, che presenta inoltre una consistenza poco o mediamente elastica e granulosa e una compattezza da media a elevata. Sono formaggi dal sapore intenso, persistono a lungo in bocca e integrano in modo perfettamente equilibrato aromi di latte, di cagliata e di torrefatto, come sentori di base, e si completano con innumerevoli sfumature sensoriali che conferiscono loro una vera e propria personalità.

Legame causale tra la zona geografica e la specificità del prodotto

Il latte destinato alla produzione dell'«Idiazabal» deve le sue particolari caratteristiche essenzialmente alle razze ovine autorizzate per ottenerlo (*Latxa* e *Carranzana*). L'adattamento di tali razze ovine alla zona geografica delimitata e il legame storico tra l'ambiente, le pecore e i pastori creano un legame indissolubile che spiega in gran parte le caratteristiche specifiche del formaggio «Idiazabal». *Latxa* e *Carranzana* sono razze ovine idonee alla produzione lattiera, fondamentalmente rustiche e di carattere montanaro, forgiate dalla cultura del pastore basco nonché dalla topografia e dalle caratteristiche ambientali della loro zona di diffusione.

D'altro canto, il motivo per cui tutte queste caratteristiche, connesse all'ambiente naturale e variabili a seconda delle stagioni, del tipo di pascolo, del clima ecc. si ritrovano direttamente nel formaggio «Idiazabal» è che questo formaggio è ottenuto dal latte crudo, senza trattamento termico che elimina o attenua le note sensoriali del prodotto, e nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegoconmodificacionmenoretiquet22022017_tcm7-449827.pdf

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT